

LAVORO AGILE

inquadramento normativo e sue criticità

di Alberto Andreani

LAVORO AGILE: prospettive e criticità in Medicina del Lavoro



Policy aziendale

Al fine di:

1. Incrementare la **competitività**;
2. Agevolare la **conciliazione** dei tempi di **vita** e di **lavoro**;

Legge 22 maggio 2017 n. 81

"Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a **favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro** subordinato" (G.U. n.135 del 13.06.2017)

L'articolo 18, comma 1, definisce il **lavoro agile**, "quale modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita **mediante accordo tra le parti**, anche con forme di organizzazione per **fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro**, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell'attività lavorativa."

L'accordo costituisce un **patto aggiunto** al contratto di lavoro:

1. **Durata**;
2. **Preavviso di recesso**;
3. **Modalità di esecuzione** della prestazione (strumenti tecnologici, diritto di disconnessione, ecc.);
4. **Modalità di controllo** dei lavoratori;

Non è lo Smart Working di cui si parla nella normativa emergenziale!!

Non è telelavoro



Art.18 comma 1 Legge 22 maggio 2017 n.81

Presuppone un
rapporto
fiduciario tra
datore di
lavoro e
lavoratore


La prestazione lavorativa viene eseguita:
☞ in parte all'interno di locali aziendali;
☞ in parte all'esterno senza una postazione fissa;
entro i soli limiti di durata massima dell'orario di lavoro
giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla
contrattazione collettiva."

È
caratterizzato
da flessibilità
e autonomia



Art.18 commi 2 e 3 Legge 22 maggio 2017 n.81

- ☞ Il **datore di lavoro** è responsabile:
1. della **sicurezza**;
 2. del **buon funzionamento**;
- degli strumenti tecnologici** assegnati al lavoratore per lo svolgimento dell'attività lavorativa.
- ☞ Le disposizioni del presente capo **si applicano, in quanto compatibili, anche nei rapporti di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche** di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e successive modificazioni.



secondo le direttive emanate anche ai sensi dell'articolo 14 della **legge 7 agosto 2015, n.124**, e fatta salva l'applicazione delle diverse disposizioni specificamente adottate per tali rapporti.



Art. 19 c.1 Legge n.81/2017:

Può essere:
☞ A termine;
☞ A tempo indeterminato.

L'accordo relativo alla modalità di lavoro agile è stipulato per iscritto:

a. ai fini della regolarità amministrativa;
b. della prova;
e disciplina l'esecuzione della prestazione lavorativa svolta all'esterno dei locali aziendali:

☞ con riguardo alle forme di esercizio del potere direttivo del datore di lavoro;

☞ agli strumenti utilizzati dal lavoratore.

L'accordo individua anche:

☞ i tempi di riposo del lavoratore;

☞ le misure tecniche e organizzative necessarie per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro.

Preavviso:
☞ 30 giorni;
☞ 90 per lavoratori disabili.



Art.20 c.1 e 2 Legge n.81/2017:

1. Il lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile ha diritto ad un **trattamento economico e normativo non inferiore** a quello complessivamente applicato, in attuazione dei contratti collettivi di cui all'**articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81**, nei confronti dei lavoratori che svolgono le **medesime mansioni esclusivamente all'interno dell'azienda.**

2. Al lavoratore impiegato in forme di lavoro agile ai sensi del presente capo può essere riconosciuto, nell'ambito dell'accordo di cui all'articolo 19, il **diritto all'apprendimento permanente**, in modalità formali, non formali o informali, e alla **periodica certificazione delle relative competenze.»**



Art.21 L.81/2017: Potere di controllo e disciplinare


1. L'accordo disciplina l'esercizio del **potere di controllo del datore di lavoro** sulla **prestazione** resa dal lavoratore **all'esterno dei locali aziendali** nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n.300, e successive modificazioni.
2. L'accordo **individua le condotte**, connesse all'esecuzione della prestazione lavorativa all'esterno dei locali aziendali, che **danno luogo** all'applicazione di **sanzioni disciplinari.»**



Art.22 L.n.81/2017 ("Sicurezza sul lavoro")

1. Il datore di lavoro **garantisce la salute e la sicurezza del lavoratore** che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile e a tal fine consegna al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con cadenza almeno annuale, **un'informativa scritta** nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro.

Mera informazione o addendum alla valutazione dei rischi?



Art.20 D.Lgs.81/08: "Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua **formazione**, alle **istruzioni** e ai **mezzi** forniti dal datore di lavoro."

2. Il lavoratore è tenuto a **cooperare** all'attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro per fronteggiare i rischi connessi all'esecuzione della prestazione **all'esterno dei locali aziendali.**

Sentenza 7 dicembre 2000 (sez. IV, ric. Fornaciari) esprime con efficacia la necessità e il **sensò della formazione**: "**significa anche e soprattutto che il datore di lavoro, educi il lavoratore ad avvalersi dei presidi infortunistici e si accerti che egli sia formato o educato a servirsene**"; e ancora. "**questa educazione e formazione, deve essere tanto più attenta e insistita allorché il lavoratore esegua lavori in solitudine, per i quali non può ragionevolmente pretendersi che il lavoratore sia costantemente accompagnato dal datore di lavoro o da un suo preposto per imporre il rispetto delle norme antinfortunistiche**".

Il datore di lavoro e i dirigenti sono **tenuti** altresì a **vigilare** in ordine all'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 19, 20, 22, 23, 24 e 25, ferma restando l'esclusiva responsabilità dei soggetti obbligati ai sensi dei medesimi articoli qualora la mancata attuazione dei predetti obblighi sia addebitabile unicamente agli stessi e non sia riscontrabile un difetto di vigilanza del datore di lavoro e dei dirigenti.



Art.23 c.1 L. n. 81/2017 (“Assicurazione obbligatoria per gli infortuni e le malattie professionali”):

L'accordo per lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile e le sue modificazioni sono oggetto delle comunicazioni di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 1° ottobre 1996, n.510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n.608, e successive modificazioni.

Cfr. per le modalità di effettuazione di tali comunicazioni, le “Istruzioni operative” fornite dalla Circolare INAIL n.48/2017.



Art.23 c.2 e 3 L.n.81/2017:

Il lavoratore ha **diritto** alla **tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dipendenti da rischi** connessi alla prestazione lavorativa resa **all'esterno** dei locali aziendali.

Il lavoratore ha diritto alla tutela contro gli infortuni sul lavoro occorsi **durante il normale percorso di andata e ritorno** dal luogo di abitazione a quello **prescelto** per lo svolgimento della prestazione lavorativa all'esterno dei locali aziendali, nei limiti e alle condizioni di cui al...decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.....**quando** la **scelta** del luogo della prestazione sia **dettata** da **esigenze connesse alla prestazione stessa** o a criteri di **ragionevolezza**.



Art.3 comma 9 D.Lgs.81/08:

9. Fermo restando quanto previsto dalla legge 18 dicembre 1973, n. 877, ai **lavoratori a domicilio** ed ai lavoratori che rientrano nel campo di applicazione del contratto collettivo dei proprietari di fabbricati trovano applicazione gli **obblighi di informazione e formazione** di cui agli articoli 36 e 37. Ad essi devono inoltre essere forniti i necessari **dispositivi di protezione individuali** in relazione alle effettive mansioni assegnate. Nell'ipotesi in cui il datore di lavoro fornisca **attrezzature** proprie, o per il tramite di terzi, tali attrezzature devono essere conformi alle disposizioni di cui al Titolo III.

← Uso delle
attrezzature di
lavoro



Art.3 comma 10 D.Lgs.81/08:

10. A **tutti i lavoratori subordinati** che effettuano una **prestazione continuativa di lavoro a distanza, mediante collegamento informatico e telematico**, compresi quelli di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 70 e di cui all'accordo-quadro europeo sul **telelavoro** concluso il 16 luglio 2002, si applicano le disposizioni di cui al **titolo VII, indipendentemente dall'ambito in cui si svolge la prestazione stessa**. Nell'ipotesi in cui il datore di lavoro fornisca **attrezzature** proprie, o per il tramite di terzi, tali attrezzature devono essere conformi alle disposizioni di cui al titolo III. ...

Attrezzature
munite di
videoterminali

Uso delle
attrezzature di
lavoro



Art.3 comma 10 D.Lgs.81/08:

...I lavoratori a distanza sono informati dal datore di lavoro circa le politiche aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro, in particolare in ordine alle esigenze relative ai videotermini ed applicano correttamente le direttive aziendali di sicurezza.

Al fine di verificare la corretta attuazione della normativa in materia di tutela della salute e sicurezza da parte del lavoratore a distanza, il datore di lavoro, le rappresentanze dei lavoratori e le autorità competenti hanno accesso al luogo in cui viene svolto il lavoro nei limiti della normativa nazionale e dei contratti collettivi...



Art.3 comma 10 D.Lgs.81/08:

...dovendo tale accesso essere **subordinato al preavviso e al consenso** del lavoratore qualora la prestazione sia svolta **presso il suo domicilio**.


Il lavoratore a distanza può chiedere ispezioni.

Il datore di lavoro garantisce l'adozione di misure dirette a **prevenire l'isolamento del lavoratore a distanza** rispetto agli altri lavoratori interni all'azienda, permettendogli di incontrarsi con i colleghi e di accedere alle informazioni dell'azienda, nel rispetto di regolamenti o accordi aziendali."



Circolare INAIL del 2 novembre 2017 n.48:

Il datore di lavoro deve fornire al lavoratore un'adeguata informativa circa il corretto utilizzo delle attrezzature/apparecchiature eventualmente messe a disposizione nello svolgimento della prestazione in modalità di lavoro agile, assicurandosi che detti strumenti siano conformi al titolo III del decreto legislativo 9 aprile 2008 n.81 e successive modificazioni, nonché alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, facendosi carico di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza con un'adeguata manutenzione.



Circolare INAIL n.48/2017

L'art.23 circoscrive la ricorrenza dell'infortunio sul lavoro all'esistenza di una **diretta connessione dell'evento con la prestazione lavorativa**, e ciò anche con riguardo alla fattispecie dell'infortunio **in itinere**, che viene **riconosciuto**, come si è visto, **solo quando la scelta del luogo della prestazione è dettata da esigenze connesse alla prestazione stessa o dalla necessità del lavoratore** di conciliare le esigenze di vita con quelle lavorative e risponda a **criteri di ragionevolezza** (comma 3).



In tale ambito, i lavoratori "agili" devono essere assicurati all'Inail se, per lo svolgimento della loro attività, sono esposti alle **fonti di rischio** previste dall'art.1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n.1124, fra le quali rientra **anche il rischio elettrico connesso con l'uso di macchine di ufficio (quali per esempio, mezzi telematici, computer, videoterminali).**

Una volta entrati nel campo di applicazione della tutela, i suddetti lavoratori sono assicurati, applicando i criteri di carattere generale validi per tutti gli altri lavoratori, col solo limite del rischio elettivo.



Per quanto concerne gli aspetti peculiari del lavoro agile, gli **infortuni** occorsi mentre il lavoratore presta la propria attività lavorativa all'esterno dei locali aziendali e nel luogo prescelto dal lavoratore stesso **sono tutelati se causati da un rischio connesso con la prestazione lavorativa.**

Gli infortuni occorsi durante il normale **percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello prescelto per lo svolgimento della prestazione lavorativa** all'esterno dei locali aziendali **sono tutelati quando il fatto di affrontare il suddetto percorso sia connesso a esigenze legate alla prestazione stessa o alla necessità del lavoratore di conciliare le esigenze di vita con quelle lavorative** e risponda a criteri di ragionevolezza.



“Il lavoratore “agile” è tutelato non solo per gli infortuni collegati al rischio proprio della sua attività lavorativa, ma **anche** per quelli connessi alle **attività prodromiche e/o accessorie purché strumentali allo svolgimento delle mansioni** proprie del suo profilo professionale.

In tale quadro, **l'accordo** di cui agli articoli 18 e 19 della legge 22 maggio 2017, n.81, si configura come **lo strumento utile per l'individuazione dei rischi lavorativi** ai quali il lavoratore è esposto e dei riferimenti spazio-temporali ai fini del rapido riconoscimento delle prestazioni infortunistiche.”



La mancanza di indicazioni sufficienti desumibili dall'accordo in ordine ai predetti elementi, nonché in generale a quanto previsto dal citato articolo 19 della legge 22 maggio 2017, n.81 comporta che, ai fini dell'indennizzabilità dell'evento infortunistico saranno necessari specifici accertamenti finalizzati a verificare la sussistenza dei presupposti sostanziali della tutela e, in particolare, a verificare se l'attività svolta dal lavoratore al momento dell'evento infortunistico sia comunque in stretto collegamento con quella lavorativa, in quanto necessitata e funzionale alla stessa, sebbene svolta all'esterno dei locali aziendali.



GRAZIE PER L'ATTENZIONE!

